



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 25 febbraio 2013 – Ris. Mun. no. 1261

ORDINANZA MUNICIPALE

volta ad

ACCRESCERE GLI ASCQUISTI DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ NEI NEGOZI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI COLDRERIO DA PARTE DELLA CITTADINANZA

il **Municipio di Coldrerio**,

Richiamati:

- il preambolo del regolamento comunale
- l'art. 192 LOC

alla luce della positiva esperienza riscontrata durante gli ultimi tre anni ha deciso di rinnovare la citata Ordinanza, al fine di accrescere gli acquisti di generi alimentari di prima necessità nei negozi all'interno del Comune di Coldrerio da parte della cittadinanza residente.

Di conseguenza emana

le seguenti disposizioni per la promozione dell'acquisto di generi alimentari da parte dei cittadini di Coldrerio presso i negozi di Coldrerio.

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Al fine di mantenere in paese la possibilità di acquisto di generi di prima necessità, di evitare il più possibile spostamenti inutili aventi come scopo lo stesso motivo, seguendo perfettamente il principio della sostenibilità enunciato nel preambolo del Regolamento comunale, il Municipio, in collaborazione con il gestore dei negozi convenzionati, sovvenziona gli acquisti effettuati da cittadini domiciliati e residenti nel nostro Comune nei negozi di generi alimentari di Coldrerio che sono in grado di fornire la necessaria documentazione per permettere il versamento del sussidio comunale.



Capitolo II Parti in causa

Art. 2 Cittadini

Ogni cittadino avente domicilio o residenza nel Comune di Coldrerio ha diritto a ricevere un rimborso nei termini stabiliti su acquisti effettuati nei negozi legittimati per le categorie di merci specificate di seguito.

Art. 3 Negozi legittimati

Sono legittimati a partecipare alla citata promozione i negozi di Coldrerio che sono in possesso del permesso per la vendita di generi alimentari al dettaglio da asportare. Essi devono garantire al Municipio la partecipazione finanziaria della percentuale di sussidio sugli acquisti di generi alimentari stabilita nella misura del 2%, anche se l'importo stanziato dal Municipio è esaurito.

Periodo: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.

Capitolo III Modalità

Art. 4 Documento comprovante gli acquisti

Il cittadino interessato ad un rimborso ai sensi dell'Ordinanza dovrà richiedere al negozio di Coldrerio la documentazione necessaria che attesti l'importo per il quale ha effettuato acquisti di generi previsti dall'Ordinanza durante il periodo stabilito, IVA inclusa.

Art. 5 Termini

Il cittadino interessato a ricevere il sussidio comunale dovrà consegnare i documenti di cui al precedente articolo, non prima della fine del periodo stabilito dal Municipio, ma nemmeno oltre 30 giorni dalla fine del periodo preso in esame.

Art. 6 Accettazione delle condizioni da parte del negozio

Prima dell'inizio del periodo di sussidio, i negozi interessati dovranno sottoscrivere un accordo con il Municipio, dove dovranno dichiarare di subentrare al Municipio stesso in caso di superamento della cifra di sussidio stabilita dal Municipio (CHF 25'000.00).

Art. 7 Forma del rimborso

La Cancelleria comunale, tramite il negozio interessato, consegnerà al cittadino che si è annunciato con l'apposita documentazione sottoscritta dal negozio, un buono di acquisto valido per lo stesso negozio, per un importo pari al 2% del totale degli acquisti per il periodo in questione.

Art. 8 Acquisti oggetto del sussidio

L'importo sussidiato si riferisce ad acquisti di generi alimentari e prodotti nonfood acquistabili nei negozi citati, che sono dotati di una gamma di prodotti alimentari di prima necessità. Sono esclusi in ogni caso dall'importo tabacchi, bevande alcoliche e carburanti di ogni genere.



Capitolo IV Revoca, sanzioni e rimedi di diritto

Art. 9 Revoca

Il sussidio può essere revocato al richiedente o non riconosciuto ai clienti dei negozi, per motivi di interesse pubblico o motivi gravi, così come nel caso di abusi o di scorrettezze.

Art. 10 Sanzioni

Gli abusi e le truffe sono punite dal Municipio con:

- a) per i negozi, con una multa da CHF 100.00 fino ad un massimo di CHF 10'000.00, eventualmente con l'esclusione dai benefici dell'Ordinanza per i periodi successivi.
- b) per i cittadini – consumatori, con una multa da CHF 100.00 fino ad un massimo di CHF 1'000.00, eventualmente con l'esclusione dai benefici dell'Ordinanza per i periodi successivi.

Art. 11 Rimedi di diritto

- a) contro le decisioni di cui agli articoli 9 e 10 o la concessione o meno del contributo è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
- b) contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Capitolo V Entrata in vigore

Art. 12 Pubblicazione / Entrata in vigore

Adottata con Risoluzione municipale numero 1261 del 25 febbraio 2013.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 1 marzo 2013 per il periodo di 15 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Entrata in vigore 1 gennaio 2013.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi